

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITÀ.**

**Procedura aperta – aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa – combinato disposto: articoli 35 c. 1 lett. d) – 60 - 95 c. 3 lett. a) – 142 -
*allegato IX - d.lgs. 50/2016 e s.m.i.***

Ivrea, 09.08.2019

Il Responsabile Area Minori e Famiglie - Adulti

Sommario

PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO	4
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO.....	5
ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO	5
ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	5
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 5 MODALITÀ DI PRESA IN CARICO	9
ART. 6 SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE.....	9
ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	10
ART. 8 ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE	10
PARTE III – PERSONALE DELL’APPALTATORE	10
ART. 9 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	10
ART. 10 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	15
ART. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	16
ART. 13 SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO	16
PARTE IV – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	16
ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	16
ART. 15 CLAUSOLA DI MANLEVA.....	18
PARTE V – CONTROLLI E PENALITA’	18
ART. 16 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA’ DI CONTROLLO.....	18
ART. 17 INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	19
PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 18 DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE.....	20
ART. 19 PAGAMENTI	21

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 20 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO	22
ART. 21 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	22
ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO	22
ART. 23 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE	23
ART. 24 DOMICILIO DELL' APPALTATORE.....	23
ART. 25 FORO COMPETENTE.....	23
ART. 26 RINVIO DINAMICO	23
ART. 27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24

PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali di trentaquattro Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.

Per ciò che concerne in particolare le attività rivolte alla popolazione minorile e ai nuclei familiari con minori, il Consorzio riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti. In particolare l'Ente, in collaborazione con i servizi sanitari e con gli altri soggetti istituzionali e della comunità locale, attiva interventi volti a:

- promuovere lo sviluppo e la salute psicofisica di ogni persona minore di età;
- favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;
- valorizzare e sostenere le funzioni genitoriali e parentali;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
- ridurre e rimuovere le condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
- garantire la tutela dei minori e delle donne che subiscono abusi e maltrattamenti;
- promuovere azioni di contrasto alla violenza intrafamiliare.

Per la predisposizione del percorso più adeguato ai bisogni educativi e di tutela dei minori, il Consorzio, attraverso la predisposizione di progetti personalizzati, promuove percorsi di crescita ed integrazione per la realizzazione delle potenzialità personali e dell'autonomia possibile in contesti di normalità ed attiva servizi ed interventi diversificati a sostegno e/o in sostituzione della famiglia volti ad assicurare le condizioni per un percorso di crescita armonioso del minore ed il corretto livello di tutela. In tali situazioni il Consorzio opera in integrazione con i servizi sanitari anche attraverso l'attività dell'Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità e Minori (U.M.V.D. – Minori).

Le criticità rilevate negli ultimi anni a carico di molti nuclei familiari continuano ad interrogare il Consorzio circa le modalità più opportune da adottare per sostenere le famiglie nel riconoscere e gestire i bisogni (sia materiali che di accudimento, così come quelli educativi, culturali e sociali) dei diversi membri, in particolare quelli dei minori, che sono spesso frustrati dall'impossibilità, ma anche dall'incapacità degli adulti, di soddisfarli. A tal proposito, il Servizio oggetto del presente appalto, sia nelle situazioni di fragilità che in quelle a cosiddetto rischio di negligenza, dovrà mantenere un approccio che tenga in ampia considerazione la prospettiva dei genitori, così come quella dei minori stessi, nel costruire, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale,

l'analisi dei bisogni e l'adeguata risposta agli stessi. Altresì il Servizio dovrà mantenere un orientamento costante al tema dello sviluppo dell'autonomia e dell'inclusione indirizzando le proprie attività alla dimensione territoriale.

Il Servizio oggetto dell'appalto dovrà pertanto essere realizzato in integrazione con tutte le politiche ed i servizi del Consorzio, nonché con i servizi di integrazione socio-sanitaria erogati in collaborazione con l'ASL, con le politiche e gli interventi comunali, con le altre realtà istituzionali e con le organizzazioni non profit del territorio.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dei Servizi educativi rivolti a minori e minori disabili presenti sul territorio consortile nonché la gestione degli interventi a sostegno della genitorialità e all'esercizio del diritto-dovere di visita e di relazione.

Il Servizio oggetto del presente appalto si sviluppa sul territorio consortile ed è organizzato su base territoriale con riferimento alle diverse unità operative di Servizio Sociale Professionale. L'*equipe* è composta da n. 8 Educatori Professionali e n. 1 Assistente Sociale.

Attualmente risultano in carico n. 62 minori di cui n. 15 minori con disabilità e n. 28 situazioni di incontri protetti.

Potranno, inoltre, essere attivati nuovi progetti e interventi educativi e di sostegno alla genitorialità sulla base di finanziamenti specifici Ministeriali, Regionali, di Fondazioni o di ogni altro Ente e organismo.

ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad €312.000,00= oltre IVA ai sensi di legge, per un totale triennale pari ad € 936.000,00= oltre IVA ai sensi di legge, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).

ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti si specifica che la revisione prezzi **non sarà ammessa** in relazione ai costi derivanti dal recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, **di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.**

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai minori ed alle proprie famiglie nel loro ambiente di vita attraverso l'azione professionale di Educatori ed Assistenti Sociali.

Promuove percorsi di crescita e di integrazione con particolare attenzione alla realizzazione delle potenzialità personali e dell'autonomia in contesti di normalità.

L'azione professionale di Educatori ed Assistenti Sociali dovrà esplicarsi anche nell'ambito della tutela minorile con particolare riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali nelle situazioni di pregiudizio a carico di minori, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale consortile, con i servizi di area sanitaria e con le autorità di Pubblica Sicurezza, anche su mandato dell'Autorità giudiziaria minorile.

In relazione agli obiettivi specificatamente individuati nelle singole situazioni, l'azione educativa si dovrà realizzare attraverso interventi da svolgersi:

- al domicilio dei minori;
- in ambito scolastico (ad esclusione degli interventi di assistenza scolastica specialistica rivolta ai minori con disabilità);
- nel più ampio contesto sociale di vita dei minori;

con attività individuali e/o attraverso iniziative di gruppo anche coordinate con le attività già strutturate nell'ambito dei servizi consortili ed in ogni caso utilizzando tutte le occasioni offerte dalle risorse presenti sul territorio, nonché ricercando e promuovendo nuove iniziative ed opportunità.

Il Servizio comprende la collaborazione per la valutazione delle capacità genitoriali e l'attivazione degli interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria anche per la realizzazione delle attività che consentano l'esercizio del diritto-dovere di visita e di relazione, così come declinato nella normativa vigente.

Il Servizio deve prevedere, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'ambito della presa in carico globale dei nuclei familiari, attività cosiddette ad "alta intensità educativa" da svolgersi presso il domicilio dei minori. Per la realizzazione di tali interventi sono necessarie modalità di presa in carico caratterizzate da alta flessibilità, stante l'imprevedibilità e l'urgenza di attivazione. A titolo meramente esemplificativo si intendono attività ad "alta intensità educativa" gli interventi volti a scongiurare l'allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare e contesto sociale ovvero gli interventi volti a verificare la sussistenza di condizioni di pregiudizio a danno di minori.

Nel corso del periodo di affidamento, il Servizio dovrà prevedere la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della genitorialità positiva da svolgersi presso la sede del Centro per le Famiglie, secondo quanto indicato negli atti programmatici del Consorzio.

Destinatari del Servizio sono:

- minori in età compresa tra 0 e 18 anni con gravi carenze educative e/o inseriti in contesti familiari e sociali deprivati, in situazione di vulnerabilità, a rischio evolutivo, di emarginazione e/o di devianza;

- minori disabili anche in situazioni di handicap grave (L.104/1992);
- adulti di riferimento dei minori di cui ai punti precedenti.

Modalità di espletamento del Servizio:

Il Servizio si rivolge ai summenzionati destinatari, residenti sul territorio consortile, attraverso interventi da realizzare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.00 – 22.00 in tutti i mesi dell'anno.

Si richiede la disponibilità ad effettuare per situazioni che presentino esigenze particolari, interventi anche in orari diversi ed in base alla programmazione anche nei giorni festivi. Gli interventi ad “alta intensità educativa” dovranno essere attivati in base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Area Minori e famiglie – Adulti anche con decorrenza entro le 24 ore.

Le attività educative possono comportare da parte del soggetto aggiudicatario anche l'utilizzo di materiale di consumo e piccole attrezzature.

L'intervento dell'Educatore si esplica in base ad un Progetto Individualizzato che, a partire dai bisogni, sviluppi attività educative finalizzate al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti per ciascuna situazione nell'ambito del Progetto Personalizzato definito dal Servizio Sociale Professionale consortile.

Il Servizio deve essere svolto anche nelle sedi consortili di cui al successivo articolo 6.

Per lo svolgimento del Servizio l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe composta da Educatori per un monte ore stimato pari a **undicimilatrecento (11.300)** ore annue, di cui almeno 1/3 a favore di minori con disabilità, ed Assistenti Sociali per un monte ore stimato pari a **milleseicentocinquantasei (1.656)** ore annue.

Il monte ore annuale per gli Educatori si considera comprensivo di:

- tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza presso il domicilio e nei contesti significativi previsti dalla progettazione individualizzata;
- tempo-lavoro non a diretto contatto con l'utenza dedicato a programmazione, progettazione, ricerca risorse, contatti vari, inter-équipe e riunioni di équipe, spostamenti di servizio (non in presenza degli utenti).

Il suddetto monte ore sarà soggetto a monitoraggio da parte del Consorzio attraverso periodiche verifiche da effettuarsi in collaborazione con il Responsabile dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità, di cui all'art.8, punto C, al fine di garantire un corretto utilizzo del monte ore complessivo coerente alle finalità delle singole progettazioni individuali.

Gli spostamenti di servizio sono stimati complessivamente in circa quarantamila chilometri annui.

Nel corso del periodo di affidamento potrà essere richiesta la disponibilità ad avviare e sperimentare nuove attività le cui finalità risultino coerenti con l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Assistenza educativa minori e minori disabili ed interventi a sostegno della genitorialità

In base al Progetto Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale consortile, in collaborazione con i servizi sanitari anche in accordo con il minore e la sua famiglia e laddove previsto, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'attivazione dei Servizi oggetto del presente appalto avverrà secondo la seguente procedura:

- discussione dell'ipotesi di presa in carico all'interno della commissione multidisciplinare istituita presso il Consorzio, di cui dovrà fare parte il Responsabile dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità del soggetto aggiudicatario;
- tale commissione valuterà le domande di attivazione del Servizio e relativa motivazione, individuerà, sulla base di criteri prioritari di accesso, il nominativo del minore per il quale attivare il Servizio;
- presentazione dell'ipotesi di progetto all' Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili – Minori (U.M.V.D. - Minori);
- avvio della presa in carico.

ART. 6 SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

Il Consorzio mette a disposizione, in comodato gratuito, i locali per la sede operativa dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità nella città di Ivrea, quale luogo di riferimento per le attività educative e sede per gli incontri dell'*équipe*.

All'avvio del Servizio verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencati gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili della sede. Il verbale sarà parte integrante dei documenti contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad assicurare il perfetto stato dei locali, degli arredi e delle suppellettili, nonché all'eventuale loro ripristino, mediante gli interventi di manutenzione ordinaria.

Nel corso del periodo di affidamento del Servizio, qualora si presenti la necessità, la sede operativa potrà essere trasferita, alle medesime condizioni, presso altri locali individuati dal Consorzio.

E' compito del soggetto aggiudicatario attivarsi per l'individuazione di eventuali altre sedi operative per la realizzazione delle attività educative nell'ambito del territorio consortile.

Il soggetto aggiudicatario deve disporre di una sede organizzativa in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio IN.RE.TE. o ad una distanza massima di sessanta chilometri dalla sede legale del Consorzio stesso (Ivrea). Nell'ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- oneri relativi al servizio di pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
- utenza telefonica;
- oneri relativi a manutenzioni ed opere, prescritte dal Consorzio a seguito di apposite verifiche effettuate da propri incaricati, da effettuarsi sui beni dati in uso;
- materiale di consumo e piccole attrezzature;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

Il Consorzio si farà carico delle spese relative al canone di locazione, alle spese per l'energia elettrica, riscaldamento, tassa raccolta rifiuti e manutenzione straordinaria dei locali adibiti quale sede operativa di svolgimento del Servizio.

PARTE III – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 9 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i Servizi in appalto con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici richiesti e per il quale

lo stesso solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria ed, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

A. Qualifiche professionali e requisiti

- A1) Gli Educatori dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (Classe L-19), Diploma di Laurea in educazione professionale - abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale (Classe L/SNT2) o Diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità;
- A2) Per gli Assistenti Sociali è richiesta l'iscrizione obbligatoria all'Albo Professionale. Nell'ambito dei curricula professionali devono essere indicati l'Università presso la quale è stata conseguita la Laurea e l'anno accademico di conseguimento del titolo, l'iscrizione all'Albo Professionale con indicazione del numero, data di iscrizione, sezione e Regione di iscrizione;
- A3) Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Consorzio, tramite una dichiarazione, i nominativi degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale obbligo dovrà essere ottemperato anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

Tutto il personale deve essere in possesso della patente di guida di tipo B.

I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'appaltatore

- B1) Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013. Inoltre, gli Assistenti Sociali devono attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice deontologico dell'Assistente Sociale.
- B2) Il personale impiegato nel Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell'appaltatore, con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
- B3) L'appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento.

- B4) L'appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario o in alternativa quelli propri, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del dipendente l'appaltatore deve garantire un'adeguata copertura assicurativa dei mezzi stessi.
- B5) Nei confronti del proprio personale l'appaltatore deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.
- B6) È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.
- B7) A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

C. Responsabile del Servizio

Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità, con comprovata esperienza di organizzazione del personale e di servizi analoghi, per un monte ore presunto di **settecento (700)** ore annue.

Il Responsabile dei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità dovrà essere in possesso dei requisiti previsti al punto A1), nonché di esperienza, almeno triennale, nell'organizzazione del lavoro di Servizi educativi identici o simili a quelli di cui al presente Capitolato. La nomina del Responsabile sarà subordinata al parere favorevole del Consorzio.

Il Responsabile dei Servizi educativi dovrà garantire una reperibilità telefonica nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 22.00.

Il Responsabile dovrà:

- garantire il coordinamento dell'*équipe* degli Educatori Professionali e Assistenti Sociali;
- assumere la funzione di referente unico nei confronti del Consorzio, garantendo il raccordo costante di informazione sull'andamento dei Servizi anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;

- partecipare regolarmente alla commissione multidisciplinare istituita presso il Consorzio ed ai momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il Consorzio per la programmazione e la gestione dei servizi afferenti all'area di integrazione socio-sanitaria;
- garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista.

D. Sostituzioni

- D1) Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il *turn over* del personale, prevedendo strumenti per garantire la massima continuità ed adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione.
- D2) È cura dell'appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.
- D3) Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire continuativamente il Servizio richiesto. È responsabilità del soggetto aggiudicatario comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie l'imprevista assenza del personale.
E' altresì previsto che il soggetto aggiudicatario comunichi via e-mail al Consorzio le assenze del personale superiori ai cinque giorni lavorativi, le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate.
- D4) Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire le assenze prioritariamente con il personale già in forza, per assicurare l'adeguato svolgimento delle prestazioni, garantendo i livelli minimi di servizio definiti da ciascun Progetto Individualizzato e l'attivazione di eventuali interventi urgenti, concordandone le modalità con l'Assistente Sociale consortile.
- D5) Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, la proposta di sostituzione dovrà essere discussa e concordata con il Consorzio.
- D6) In caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 20 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e del soggetto aggiudicatario, deve essere garantita la sostituzione.
- D7) In caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata.

ART. 10 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se la Ditta aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente all'allegato elenco.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta/Cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili. Sono, altresì, ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti la formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi).

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal "Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" di cui all'art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta.

L'appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

I suddetti obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali;
2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire al personale impiegato nei Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità un'adeguata formazione, anche attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente con oneri a proprio carico ed al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio. A tal proposito il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere annualmente la programmazione delle giornate di formazione.

Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre tenuto ad accogliere, nell'ambito del Servizio gestito, tirocinanti, previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

ART. 13 SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il Consorzio potrà affiancare al personale impiegato dal soggetto aggiudicatario volontari singoli o associati.

PARTE IV – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primary assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

a) Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.

b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
- Espressa inclusione – nella qualifica di "terzo" - del Consorzio.

c) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 15 CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

PARTE V – CONTROLLI E PENALITA'

ART. 16 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

L'appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Minori e famiglie – Adulti una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della sede assegnata, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;

c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

ART. 17 INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancata presentazione nel termine indicato, il Consorzio applicherà una penale da euro 100,00= ad euro 1.500,00= a seconda della gravità dell'inadempienza e della recidiva nella violazione.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) mancata effettuazione del Servizio;
- b) ritardo nella sostituzione del personale;
- c) *turn over* del personale superiore al 20%;
- d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze ed in particolare dopo l'applicazione di tre penalità, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del Servizio in danno alla Ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello

convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
- c) quando l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà aggiornare tutta la documentazione inerente i Progetti Individualizzati attivati, nonché compilare l'eventuale modulistica predisposta dal Consorzio sia su supporto cartaceo che informatizzato in merito alla rilevazione di dati.

Gli interventi del Servizio Sociale Professionale verranno relazionati a cadenza annuale nell'ambito della relazione di cui all'art. 16 del presente capitolato.

In relazione agli interventi educativi il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere mensilmente al Consorzio, con riferimento all'*équipe* di lavoro, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, la rendicontazione del monte ore complessivo mensile suddiviso in ore di intervento a diretto contatto con l'utenza ed ore non a contatto diretto con l'utenza.

Il Consorzio si riserva la facoltà di prevedere un ulteriore dettaglio nella rendicontazione mensile e in riferimento a quanto previsto all'art. 3 il Consorzio stesso potrà prevedere ulteriori richieste di rendicontazione.

ART. 19 PAGAMENTI

1. Modalità di presentazione delle fatture:

- la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
- le fatture mensili posticipate, riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara), saranno articolate in base ad un canone mensile calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;
- l'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte così come definito all'art. 16 del presente capitolato;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture.

2. Modalità di pagamento:

- il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
- il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
- il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti;
- Essendo il Servizio finanziato con fondi trasferiti da soggetti terzi, si conviene espressamente che il Consorzio non è responsabile di ritardi nei pagamenti per tutto il periodo intercorrente dalla richiesta del Consorzio di somministrazione dei fondi alla data di effettiva erogazione degli stessi.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010; con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 6.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 21 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito della spesa nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 23 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 24 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 25 FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 26 RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Responsabilità	Rapporto di lavoro	Mansione	Livello	ore settimanali	data assunzione	scatti anzianità	premio incarico mensile lordo	Nota
Resp. Servizio Residenziale	Socio lavoratore	Educatore	D1	18	01/10/2018	5	170,18	il premio incarico consente l'equiparazione reddituale al livello D3
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	38	04/05/1998	5		
Operatore	Socio lavoratore	Assistente Sociale	D2	38	05/06/2012	3		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	38	01/09/2006	5		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	30	20/01/2010	4		
Operatore	Dipendente T.D.	Educatore	D2	22	22/10/2018	0		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	34	22/09/2009	4		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	36	12/03/2007	5		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	34	03/04/2017	1		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	38	22/01/1996	5		
Operatore	Socio lavoratore	Educatore	D2	38	09/01/2006	5		

PER TUTTI IL CONTRATTO NAZIONALE APPLICATO E' QUELLO DELLE **COOPERATIVE SOCIALI**